

**Lo sviluppo delle reti di impresa:
strumenti, metodologie e azioni per favorire i
processi di rete**

Fiscalità del contratto di rete

alla luce della Circolare Agenzia Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E

Avv. Francesca Mariotti


Confindustria - Politiche Fiscali



Due tipologie di reti

RETE "CONTRATTO"


Contratto che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto alle imprese contraenti



Nuova COLLABORAZIONE

RETE "SOGGETTO"

Contratto con fondo patrimoniale comune che, attraverso l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha sede la rete, acquista soggettività giuridica



Nuovo ENTE



La rete "soggetto"

La soggettività giuridica determina soggettività tributaria

La rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario ... esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta

La rete soggetto costituisce una organizzazione non appartenenti a terzi nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in modo unitario e autonomo

Soggetti IRES - Art. 73, TUIR

Soggetti IRAP - Art. 5 e 10 D.Lgs. n. 446/1197



La rete "soggetto"

Rete soggetto	IRES	IRAP
Esercita attività commerciale	Società ed enti commerciali residenti (Art. 73, co. 1, lett. b), TUIR)	Determinazione della base imponibile IRAP "Società di capitali e Enti commerciali" (Art. 5, D.Lgs. n. 446/1197)
NON esercita attività commerciale	Enti non commerciali residenti (Art. 73, co. 1, lett. c), TUIR)	Determinazione della base imponibile IRAP "Enti non commerciali residenti" (Art. 10, D.Lgs. n. 446/1197)



Cosa altro comporta avere soggettività tributaria ?


- la rete soggetto dovrà richiedere un autonomo **numero di partiva IVA**
- la rete dovrà adempiere a tutti gli **obblighi tributari** (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quella sulle società di comodo, ecc.)
- la rete dovrà tenere le **scritture contabili** (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio)
- **l'apporto** alla rete sarà trattato come un conferimento e l'impresa contraente diventerà "socio" della rete
- la **partecipazione** alla rete avrà un "valore fiscale" in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo



Cosa altro comporta avere soggettività tributaria ?

le imprese aderenti ad una rete soggetto non potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale, ne' la stessa rete soggetto potrà accedervi

- I. L'agevolazione è condizionata alla realizzazione degli investimenti da parte delle imprese aderenti alla rete



..... nella rete soggetto, compete alla "rete" realizzare gli investimenti previsti nel programma

- II. La commissione UE ha autorizzato la misura agevolativa nel presupposto che la rete di imprese non può essere considerata una entità distinta dalle imprese contraenti e non ha personalità giuridica autonoma



Apporto al fondo - Imposta di registro

RETE "SOGGETTO"

- **Svolge attività commerciale:** misura prevista per la costituzione o l'aumento del capitale sociale delle società di qualunque tipo
 - ✓ Denaro – Beni mobili = 168 euro
 - ✓ Immobili strumentali 4%
 - ✓ Altri fabbricati 7%
- **Non svolge attività commerciale:** misure previste dalla tariffa Parte prima, DPR n. 131/1986
 - ✓ In via residuale = 3%


RETE "CONTRATTO"

misura fissa, pari a 168 euro



La rete "contratto"

Le imprese **esercitano in comune** una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa **rivolta anche verso terzi**



Attività frazionate

Le singole imprese retiste svolgono attività ciascuna per proprio conto nei confronti dei terzi.

Fatturano autonomamente ai soggetti terzi.

Costi e ricavi sono loro direttamente imputati in ragione dell'attività svolta

Attività indistinta

Attività svolta nei confronti dei terzi in modo unitario e indistinto.

Le imprese in rete sono nel rapporto contrattuale una "parte plurisoggettiva".


organo comune



Organo comune

Mandato con rappresentanza


Agisce per conto **ed in nome** delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione e di rappresentanza conferiti nel contratto



gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dall'OC si **riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese

Mandato senza rappresentanza

Agisce per conto, **ma non in nome**, delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione conferito nel contratto



gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dall'OC **non si riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese



La rete "contratto"


REGOLE DI FATTURAZIONE



Regole di fatturazione per la Rete "contratto"

Mandato con rappresentanza


il fornitore emette **tante fatture intestate alle imprese retiste** (mandanti), per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa all'attività posta in essere dall'organo comune



IVA: art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972

Mandato senza rappresentanza

il fornitore emette **una sola fattura intestata all'organo comune** (mandatario). L'organo comune poi emetterà fatture per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, al fine di attribuir loro il costo



IVA: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e mandanti



La rete "contratto"


Mandato con rappresentanza

Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile

L'organo comune stipula il contratto con il fornitore in nome e per conto delle imprese retiste



Il fornitore emette tante fatture quante sono le imprese retiste



E' solo una questione di clic



La rete "contratto"

Mandato senza rappresentanza

Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile

L'organo comune stipula il contratto con il fornitore in nome proprio ma per conto delle imprese retiste



Il fornitore emette la fattura all'organo comune



L'organo comune ribalterà il costo alle imprese retiste con emissione di fatture a loro nome

